

LE PRINCIPALI NOVITA'.

TITOLO	CONTENUTO
L'I.V.A. passa dal 20% al 21%	L'aliquota I.V.A. passa dal 20% al 21%. Previsto anche l'obbligo per i gestori degli stabilimenti balneari di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale per tutte le loro prestazioni (es. ingresso al lido, noleggio sdraio ed ombrelloni) e non solo - come avveniva prima - per le somministrazioni di alimenti e di bevande e per le attività non connesse a quella autorizzata.
Tagli alle indennità parlamentari	Per quei parlamentari che svolgano un'attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15% dell'indennità loro spettante come membri del Parlamento è prevista la riduzione dell'indennità stessa. Ciò in misura pari: al 20% per la parte eccedente i 90.000,00 Euro; al 40% per la parte eccedente i 150.000,00 Euro.
Contributo di solidarietà	Il contributo per gli anni 2011, 2012 e 2013 è pari all'aliquota del 3% per i redditi complessivi lordi sottoposti a tassazione ordinaria oltre i 300.000,00 Euro. Quanto pagato sarà deducibile nella dichiarazione dei redditi successiva.
Pensioni donne	Innalzata l'età pensionabile per le donne nel settore privato. Attualmente è di 60 anni. Dal 2014 si avrà l'innalzamento graduale per ottenere la pensione di vecchiaia. Nel 2026 ci sarà l'allineamento con il settore pubblico (65 anni, come gli uomini).
Bonus bebé	I genitori che in base alla Finanziaria 2006 (L. n. 266/05) hanno ricevuto il bonus bebé di 1.000,00 Euro senza averne diritto (perché hanno sfiorato il limite di reddito complessivo dei 50.000,00 Euro) avranno tempo 3 mesi per restituire le somme che hanno ricevuto. Se lo faranno, non subiranno alcuna sanzione amministrativa (Euro 3.000,00) e/o penale (autocertificazione mendace) ed eventuali processi penali attivati si sospenderanno per estinguersi con l'avvenuto pagamento.
Manette agli evasori	Previsto il carcere per gli evasori fiscali (autori di reati quali dichiarazione fraudolenta, infedele od omessa dichiarazione, false fatturazioni, distruzione delle scritture contabili). Ciò quando

	<p>l'ammontare dell'imposta evasa è superiore al 30% del volume d'affari fatturato e superiore a 3 milioni di Euro. I termini di prescrizione in questi casi vengono aumentati di 1/3. Non potranno neppure accedere alla sospensione condizionale della pena (eccetto: i reati di omesso pagamento, di indebita compensazione e di sottrazione fraudolenta al pagamento). L'accesso al patteggiamento sarà consentito solo a chi avrà prima saldato i conti con il fisco, pagando i debiti tributari relativi e le sanzioni amministrative e la relativa riduzione di pena sarà di 1/3. Vi sono, poi, pene edittali e soglie di punibilità modificate: <u>1) dichiarazione fraudolenta con false fatturazioni</u>: reclusione da 1 anno e ½ a 6 anni (esclusione di ipotesi attenuate); <u>2) dichiarazione fraudolenta con altri artifici</u>: evasione d'imposta per almeno 30.000 Euro; sottrazione all'imposizione di elementi attivi per importo comunque superiore ad 1 milione di Euro; <u>3) dichiarazione infedele</u>: imposta evasa superiore a 50.000 Euro; sottrazione all'imposizione di elementi attivi comunque superiori a 2 milioni di Euro; <u>4) omessa dichiarazione</u>: imposta evasa superiore a 30.000 Euro; <u>5) emissione di fatture fittizie</u>: reclusione da 1 anno e ½ a 6 anni (esclusione di ipotesi attenuate).</p>
Comuni e fisco	<p>Ai Comuni che parteciperanno alla lotta all'evasione andrà il 100% delle entrate derivanti dalla caccia agli evasori, ancorché riscosse a titolo non definitivo (p. es. perché pende ricorso presso la Commissione Tributaria). Ciò per il triennio 2012 – 2014 ed a patto che i Comuni adottino entro il prossimo 31/12/2011 il c.d. Consiglio Tributario. Viene, inoltre, lasciata ai Sindaci la facoltà di decidere se mettere in mostra o meno i redditi dichiarati dai loro concittadini, mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune. Pubblicazione che potrà essere disposta anche con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito.</p>
Festività	<p>Eliminate le feste patronali. Le ricorrenze civili non saranno più accorpate alle domeniche. Vengono salvate soltanto il 2 Giugno, il 1 Maggio, il 25 Aprile ed il 29 Giugno.</p>
Licenziamenti	<p>Trattasi del famoso e contestatissimo Art. 8 della nuova finanziaria in commento. Attraverso esso i c.d. contratti collettivi aziendali o territoriali di lavoro (che sono stipulati dai sindacati più</p>

	<p>rappresentativi) possono operare anche in deroga (c.d. <i>opting out</i>) alle disposizioni di legge e dei regolamenti contenuti nei CCNL, per regolare talune materie (c.d. delegate) e, in particolare, il recesso dal rapporto di lavoro. In pratica, le imprese possono ottenere dal sindacato, attraverso la stipula dei suddetti contratti aziendali o territoriali, la possibilità di licenziare più facilmente i propri dipendenti, in deroga alle norme di legge (soprattutto, il famoso art. 18 S.L.) e di CCNL (contratto collettivo nazionale). Proseguendo nell'esempio, l'accordo potrà prevedere sulle nuove assunzioni, finalizzate ad una maggiore occupazione, la non applicazione dell'art. 18 S.L. oppure la sua applicazione limitata, con il riconoscimento di un indennizzo - al posto delle reintegra - in caso di illegittimità del recesso datoriale. Tutto ciò, comunque, nel pieno rispetto della Costituzione, delle normative dell'U.E. e delle convenzioni internazionali sul lavoro, solo nella ricorrenza di alcune specifiche ipotesi (intese finalizzate ad una maggiore occupazione, ad una migliore qualità dei contratti di lavoro, ad una emersione del lavoro irregolare, ad incrementare la competitività ed il salario, alla gestione di crisi aziendali ed occupazionali, ad investimenti ed avvio di nuove attività ed all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori) e fatta eccezione per i licenziamenti discriminatori, i licenziamenti per motivi di congedo parentale, di matrimonio, di adozione o affidamento, di gravidanza, di maternità, fino ad un anno di età del bambino e di malattia dello stesso.</p>
Uffici giudiziari	<p>Addio alle sezioni distaccate di Tribunale. Stop al Giudice di Pace nei piccoli Comuni, a meno che essi non si accollino tutte le spese. Anche le Procure saranno tagliate ed il Pubblico Ministero potrà svolgere le proprie funzioni presso più Tribunali. Si salveranno i Tribunali dei capoluoghi di provincia.</p>
Incompatibilità	<p>Parlamentari e membri del Governo non potranno occupare la sedia di Sindaco nei Comuni con più di 5.000 abitanti.</p>
Società di comodo	<p>Per le società di comodo - cioè quelle perennemente in perdita fiscale o, comunque, per 3 periodi d'imposta consecutivi - l'IRES è aumentata del 10,5%.</p>
Stipendi P.A.	<p>Tagliati del 5% gli stipendi superiori ai 90.000</p>

	Euro e del 10% per quelli superiori ai 150.000. Per i parlamentari la riduzione della omonima indennità è pari al 20% per i redditi oltre i 90.000 Euro e del 40% per i redditi oltre i 150.000 Euro.
Terremoto in Basilicata	Stanziati 7 milioni di Euro per il ripristino delle infrastrutture che sono state colpite dai terremoti nel periodo tra il 18 Febbraio ed il 1 marzo di quest'anno.
Farmacie e taxi	Viene salvato il numero chiuso delle farmacia. Sono esclusi dalle liberalizzazioni anche i servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi).
<i>Money Transfer</i>	Prevista una tassa del 2% (con un minimo di 3,00 Euro per le operazioni inferiori a 150,00 Euro) sull'importo trasferito in caso di invio di soldi dall'Italia verso Paesi non U.E., attraverso istituti bancari, agenti di attività finanziarie ed agenzie “ <i>money transfer</i> ”. Restano esclusi dalla tassa i cittadini dell'U.E. ed i cittadini extracomunitari muniti di matricola INPS e codice fiscale.
Negozi	Stop all'apertura illimitata per le attività commerciali. Possono aprire di sera e di Domenica solo quelle site in località turistiche.
Redditi <i>online</i>	Saranno pubblicati online, sui siti dei Comuni, le dichiarazioni dei redditi riferite a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito.
<i>Ticket</i> per statali e pensionati	Viene previsto il 'contributo di perequazione' sulle pensioni sopra i 90.000 Euro annui, fino a 150.000 Euro (5%) e sopra i 150.000 Euro annui (10%). Introdotta anche la riduzione degli stipendi e delle indennità del pubblico impiego e dei collaboratori ministeriali (anche in questo caso del 5% tra 90.000 e 150.000 Euro e del 10% oltre tale soglia).
Beni di comodo	Nuovo trattamento fiscale dei beni di comodi riferibili solo formalmente ad una società, ma effettivamente utilizzati dai soci o dai familiari dell'imprenditore. Dal punto di vista della persona fisica utilizzatrice, per essa si genera un reddito, che è pari alla differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per il godimento del bene. Dal punto di vista della società intestataria formale, i corrispettivi relativi ai beni concessi in godimento inferiori al valore di mercato non sono ammessi in deduzione dal reddito imponibile.
Cooperative	Tasse più salate per le Cooperative. Aumenta del 10% (dal 30% al 40% per le Coop. generiche e

	dal 55% al 65% per le Coop. di consumo) la quota degli utili tassabili. Aumenta pure del 10% la quota tassabile degli utili netti annuali destinati alla formazione della riserva legale.
Banche di credito cooperativo	Aumentano le tasse. Aumenta la quota - dal 30% al 40% - degli utili netti tassabili. Viene tassata - del 10% - anche la riserva legale minima.
Condoni <i>ex</i> L. n. 289/02	Si cercano di riportare nelle casse dell'Erario le somme dovute dai contribuenti che avevano aderito ad una delle sanatorie varate per gli anni 2003 e 2004. Per il recupero di quanto dovuto scendono in campo sia l'Agenzia delle Entrate, sia le società del gruppo Equitalia. Entro 30 gg. si cercherà di effettuare una vera e propria ricognizione delle posizioni debitorie aperte. Terminata tal verifica, le società del gruppo Equitalia avvieranno ogni azione coattiva necessaria al recupero delle somme dovute all'Erario e non ancora corrisposte, più gli interessi moratori maturati. Sarà, così, inviata ai contribuenti un'apposita intimazione per il pagamento con la fissazione di un termine ultimo fino al 31 Dicembre 2011. Scaduto detto termine inutilmente, sarà irrogata una sanzione del 50% sulle somme ancora dovute e saranno avviati, entro il Dicembre 2012, nuovi accertamenti sulle annualità successive a quelle oggetto del condono fiscale.
Dichiarazioni dei redditi <i>online</i>	Confermata la possibilità per i Comuni di pubblicare sui loro siti istituzionali le dichiarazioni dei redditi di alcuni cittadini. Tuttavia, essi potranno pubblicare solo alcuni dati aggregati rinvenibili dalle dichiarazioni stesse.
Pagamenti in contanti	Modificato l'art. 49 del D.Lgs.vo n. 231/07. Dal 13 Agosto 2011 sono vietati i pagamenti in contanti tra privati per somme uguali o superiori ad Euro 2.500,00. Il divieto vale anche per il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in Euro o in valuta estera. Le relative sanzioni in caso di violazione del divieto scatteranno dal 31 Agosto 2011.
Professioni	<ul style="list-style-type: none"> • Fissati i principi per rendere più moderna la regolamentazione delle libere professioni. Fermo restando che il numero delle persone titolate ad esercitare una professione deve rimanere limitato per le professioni connesse alla tutela della salute umana (p. es. farmacisti), punto di partenza è e rimane sempre l'esame di

Stato (art. 33 Costituzione). Al di là di esso, l'accesso alla professione è libero ed eventuali limitazioni potranno essere previste solo per ragioni di interesse pubblico (come detto l'esempio è quello delle professioni connesse alla tutela della salute umana). Le professioni dovranno svolgersi secondo i principi della libera concorrenza, garantendo la presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale ed una pluralità di offerte che consentano ai cittadini l'effettiva possibilità di scelta tra i servizi offerti. Dovrà essere previsto l'obbligo della formazione continua permanente, la cui violazione sarà considerata illecito disciplinare. Anche la formazione del tirocinante dovrà essere regolamentata dai nuovi ordinamenti professionali prevedendo un equo compenso commisurato all'apporto del praticante allo Studio. Previsto un tetto massimo di tre anni per il tirocinio, che potrà essere svolto anche durante il corso di laurea. Circa le tariffe, vengono abrogati i c.d. 'minimi', con esclusione di qualsivoglia controllo superiore in materia. Le tariffe minime diventano un punto di riferimento in caso di pattuizione del compenso tra cliente e professionista. Diventano un obbligo in caso di assenza di pattuizione e di gare pubbliche o di liquidazioni giudiziarie. Il professionista dovrà stipulare idonea assicurazione e della polizza dovrà informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico. La pubblicità relativa all'attività professionale, le specializzazioni, i titoli professionali, la struttura dello Studio e le tariffe praticate sarà libera, ma le informazioni dovranno essere trasparenti, veritiere, corrette e non equivoche, ingannevoli o denigratorie.

- Cade l'incompatibilità per i liberi professionisti nelle commissioni tributarie. Per non poter rivestire il ruolo di giudice in esse non sarà più sufficiente la sola iscrizione all'Albo. Il professionista (commercialisti, avvocati, ragionieri, consulenti del lavoro, periti agrari, agronomi, dottori in agraria, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, spedizionieri, ecc...) dovrà pure esercitare attività in materia tributaria, bilancistica o contabile. Alleggerita l'incompatibilità parentale: non possono essere componenti di commissione tributaria soli i coniugi, i conviventi, gli affini in primo grado o i parenti fino al secondo grado di soggetti che, iscritti in albi professionali, esercitano attività

	<p>di consulenza in materia tributaria o contabile nei territori confinanti con quello dove ha sede la commissione in cui opera il giudice. Entro il 31 Dicembre 2011 i soggetti che, in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o rappresentanza, a qualsiasi titolo, anche nelle controversie a carattere tributario, debbono eliminare la causa di incompatibilità.</p> <ul style="list-style-type: none"> • E' stata prevista la sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo da tre a trenta giorni per il professionista che omette di fatturare compensi percepiti dai propri clienti. La sanzione scatta in caso di quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio. In caso di soggetto recidivo, il termine di sospensione viene aumentato da quindici giorni a sei mesi. Inoltre, il professionista sospeso decade automaticamente e definitivamente da una serie di incarichi e funzioni (es. sindaco revisore, ausiliario del giudice, perito, componente dei collegi sindacali, curatore fallimentare, ecc...). La sospensione dall'Albo ha effetto immediato (senza necessità di apertura di un procedimento disciplinare) e deve essere pubblicata sul sito Internet dell'Ordine di appartenenza.
Sfruttamento dei lavoratori	<p>Posso essere inflitti da 5 ad 8 anni di reclusione a chi sfrutta i lavoratori, con divieto di coprire uffici direttivi in società ed imprese per almeno due anni ed altre pene accessorie, soprattutto per i recidivi. Introdotti, a tal proposito, i nuovi artt. 603-<i>bis</i> e 603-<i>ter</i> nel codice penale. Le condotta da essi sanzionata consiste: nello svoglimento di attività organizzata di intermediazione, caratterizzata dallo sfruttamento, mediante violenza, minaccia e/o intimidazione e dall'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori. Costituisce indice dello sfruttamento: 1) il retribuire i lavoratori in modo palesemente difforme dai minimi dettati dai CCNL o, comunque, sproorzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la</p>

	<p>sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. Comporterà l'aumento della pena da un terzo alla metà: a) il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre; b) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; c) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>
Assunzioni obbligatorie dei disabili	<p>Introdotta un meccanismo di compensazione automatica, a livello nazionale, per le assunzioni nelle imprese o gruppi di imprese di lavoratori disabili. E' noto che esse debbono assumere un certo numero di soggetti disabili (c.d. quota disabili) in proporzione ai soggetti non disabili assunti (1 disabile, se in azienda ci sono da 15 a 35 dipendenti; 2 disabili, se in azienda ci sono da 36 a 50 dipendenti; il 7% del totale in disabili, se in azienda ci sono da 50 dipendenti in su). Con la nuova legge è ora possibile assumere, in una specifica unità produttiva di una impresa o di gruppi di imprese, più disabili di quelli obbligatori <i>ex lege</i>, portando a compensazione l'operazione nelle altre unità, a livello nazionale. Ciò senza più alcun tipo di autorizzazione. Estesa la possibilità di compensazione anche nel pubblico impiego. Qui, però, è necessaria una motivata richiesta ed una conseguente autorizzazione. Inoltre, la compensazione nelle altre unità produttive potrà operare solo a livello regionale.</p>
Liquidazioni nel pubblico impiego	<p>I pubblici impiegati che lasciano l'impiego dal 13 Agosto 2011 o che da tale data maturano i requisiti per la pensione anticipata dovranno attendere sino a 2 anni per ottenere la liquidazione.</p>
Pensioni nella scuola	<p>Stretta sulle pensioni di anzianità nella scuola. Dovrà rassegnarsi a lavorare un anno scolastico in più chi aveva programmato di andare in pensione l'anno prossimo. Lo stesso per chi aveva programmato di farlo negli anni successivi. La nuova regola è che chi matura i requisiti per la pensione di anzianità in un anno solare andrà in pensione dall'anno scolastico seguente. Nessuna novità, invece, per chi arriva a 40 anni di contributi o a 65 anni di età (pensione di vecchiaia).</p>

Riforma dei tirocini	<p>La materia è regolata dalla L. n. 196/97 e dal D.M. n. 142/92, che distinguono tra tirocini curriculari e tirocini non curriculari (<i>stages</i>). Adesso, con la manovra, in tema di <i>stage</i> non curriculari mutano alcune cose: a) essi sottostanno alle normative regionali di riferimento; b) in assenza di normative regionali, gli <i>stages</i> sottostanno alla disciplina della normativa nazionale (L. n. 196/97 e D.M. n. 142/92 citati); c) i tirocini non curriculari sono destinati solo ai giovani neo-diplomati e neo-laureati; d) devono essere promossi non oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio, con riferimento al momento dell'attivazione; e) non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese; f) il periodo di tirocinio si distingue dai periodi di praticantato professionale.</p>
Enti locali	<p>Varie le novità in tema. Anzitutto, nei Comuni con meno di 15.000 abitanti lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, della Giunta e delle commissioni consiliari avverrà, preferibilmente, in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. In secondo luogo, la composizione dei Consigli comunali nei centri più piccoli sarà ridotta: 1) 1 sindaco + 6 consiglieri per i Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti; 2) 1 sindaco + 6 consiglieri + 2 max assessori per i Comuni con popolazione da 1.000 a 3.000 abitanti; 3) 1 sindaco + 7 consiglieri + 3 max assessori per i Comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti; 4) 1 sindaco + 10 consiglieri + 4 max assessori per i Comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti. In terzo luogo, i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nel limite totale fino a 5.000 abitanti (3.000, se si fa riferimento a Comuni montani), avranno l'obbligo di esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti, mediante un'Unione di Comuni. Hanno facoltà di aderire a detta Unione anche i Comuni con più di 1.000 abitanti. L'unione si occuperà anche della programmazione economico-finanziaria e della gestione contabile del nuovo ente, il quale succede a tutti i rapporti giuridici in essere con i Comuni originari e consorziati. Gli organi della predetta Unione saranno il Consiglio, il Presidente e la Giunta. Infine, è prevista una maggiore trasparenza in tema di spese di rappresentanza sostenute dagli</p>

	organi di governo degli enti locali. Scatta, infatti, l'obbligo di elencarle di anno in anno, in un apposito prospetto, che sarà allegato al rendiconto di gestione. Esso, poi, andrà soggetto a controllo da parte della Corte dei Conti e pubblicato sul sito Internet dell'ente locale.
Regioni e patto di stabilità interno	Prevista la possibilità per cinque Regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) di superare i limiti di spesa, in termini di competenza e di cassa, imposti dal patto di stabilità interno.
Scia	Per la vendita di quotidiani, periodici e tabacchi, per l'apertura di una sala giochi, una discoteca o un'agenzia di affari non sarà più necessaria l'autorizzazione formale da parte del Comune o del Questore. Sarà, infatti, sufficiente presentare una Scia (=segnalazione certificata di inizio attività). Entro un anno Stato ed Enti locali dovranno fare la loro parte per adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi di cui innanzi.
Aumenta l'Ires	Aumenta l'aliquota Ires (c.d. "Robin tax"). Si passa dal 6,5% al 10,5%. La tassa riguarda tutte le imprese che operano nel settore energetico (<i>in primis</i> i petrolieri) e che da esso traggono profitti (es. banche ed assicurazioni). Per essere colpiti dall'imposta occorre che l'impresa abbia un volume di affari minimo di 10 milioni di Euro ed un reddito imponibile minimo di 1 milione di Euro.
Indagini bancarie come base per gli accertamenti fiscali	Diventa possibile per l'Agenzia delle Entrate interrogare tutti gli intermediari finanziari (banche <i>in primis</i>) per procedere alla elaborazione di una lista (c.d. <i>black list</i>) di soggetti da sottoporre a controllo fiscale. Possono essere coinvolti nelle verifiche anche terzi e parenti.
Modifica dell'art. 81-bis disp. att.ne c.p.c.	Modificato l'art. 81-bis disp. att.ne c.p.c. sul "calendario" del processo civile. La norma era stata introdotta con la L. n. 69/09 (con entrata in vigore dal 04/07/2009), ma, praticamente, ignorata. Ecco il nuovo testo: "Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche

	<p><i>d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi.”</i> La novità, dunque, consiste principalmente nel fatto che, in caso di violazione, nella previsione di sanzioni disciplinari a carico di giudici, avvocati e consulenti tecnici. Inoltre, il giudice è ora chiamato a calendarizzare anche l'udienza di precisazione delle conclusioni e, nel fissare delle date, ad osservare il principio della ragionevole durata del processo.</p>
Uffici dei Giudici di Pace	<p>Prevista la soppressione di oltre il 70% degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale (gli uffici da sopprimere saranno pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia e dalla pubblicazione scatterà un termine di 60 giorni per la loro tenuta in vita), a meno che gli enti locali interessati (anche consorziati) non richiedano il mantenimento degli uffici, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio e fornendo anche il personale amministrativo (in pratica, lo Stato si limiterà ad assegnare i magistrati onorari ed a formare il personale di cancelleria). Il personale del giudice di pace guadagnato con la soppressione della relativa sede sarà assegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di Tribunale o di Procura limitrofa. La restante parte proseguirà il servizio presso l'ufficio del giudice di pace presso cui saranno trasferite le funzioni delle sedi sopresse.</p>
Riorganizzazione degli altri uffici giudiziari	<p>Gli uffici di primo grado saranno ridotti ed accorpati. Sarà garantito solo il tribunale ordinario posto nel circondario del Comune capoluogo di provincia alla data del 30/06/2011 (anche se ci sarà in futuro l'abolizione delle provincie). Tutti gli altri tribunali ordinari potranno rimanere in piedi solo se ricorreranno alcuni parametri dettati dalla legge (es. estensione del territorio, carichi di lavoro, numero dei procedimenti annuali trattati,</p>

	<p>numero di abitanti, tasso di criminalità, ecc...). Analoga fine faranno le procure della Repubblica. Anche qui sarà garantita solo la permanenza di quelle aventi sede presso il tribunale ordinario posto nel circondario del Comune capoluogo di provincia alla data del 30/06/2011. Per le sedi distaccate di tribunale ordinario i giorni sono contati. Quasi tutte saranno soppresse e solo in alcuni casi sopravviveranno. Alla fine ciascuna corte di appello dovrà comunque comprendere non meno di tre tribunali e relative procure della repubblica. I magistrati ed il personale amministrativo faranno parte di diritto dell'organico degli uffici del tribunale subentrato alle precedenti sedi eliminate o accorpate e l'assegnazione ai nuovi uffici non sarà considerato trasferimento od assegnazione ad altro ufficio giudiziario.</p>
<p>Modifica dell'art. 8 D.Lgs.vo n. 28/10</p>	<p>Modificato l'art. 8, comma 5°, del D.Lgs.vo n. 28/10, in tema di mediazione. Esso ora prevede che: <i>”Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”</i> La novità è ora rappresentata da questa sanzione - pari all'importo del contributo unificato - che il giudice è tenuto ad irrogare alla parte che non ha partecipato al procedimento di mediazione.</p>
<p>Modifica degli artt. 125 e 136 c.p.c.</p>	<p>Modificati gli artt. 125 e 136 c.p.c. L'art. 125, I comma, c.p.c. sarà il seguente: <i>”Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.”</i> L'art. 136, III comma, c.p.c. sarà il</p>

	<p>seguito:”Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma.” e cioè:”Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.”</p>
<p>Modifiche in tema di contributo unificato</p>	<p>Modificato nuovamente l'art. 13 del D.P.R. n. 115/02 (T.U. In materia di spese di giustizia). In sostanza, le novità sono le seguenti: 1) viene elevato da €. 450 ad €. 600 l'importo del c.u. per i processi amministrativi di valore indeterminabile; 2) la sanzione dell'incremento della metà del c.u. si applica anche in caso di processo tributario, alla fattispecie di mancata indicazione, da parte del difensore, dell'indirizzo di p.e.c.; 3) aumentato da €. 1466 ad €. 1500 il c.u. dovuto nel processo tributario, in caso di omissione della dichiarazione sul valore della controversia; 4) l'importo del c.u. nel processo amministrativo è aumentato della metà se il difensore omette la comunicazione della p.e.c. e del fax (l'onere del c.u. graverà sulla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese ed anche nel caso in cui la stessa non si sia costituita in giudizio); 5) il c.u. nei processi amministrativi è dovuto anche per i ricorsi incidentali ed in caso di proposizione di motivi aggiunti che introducono nuove domande; 6) fissata in €. 120 la misura del c.u. dovuto per le controversie tributarie di valore indeterminabile.</p>
<p>Avvocati</p>	<p>E' riconosciuta la possibilità per gli Avvocati di ottenere ed indicare il titolo di specialista secondo modalità che saranno stabilite con regolamento adottato dal Ministro della Giustizia. In detto regolamento sarà formulato un elenco delle specializzazioni riconosciute e saranno fissati dei percorsi formativi di durata almeno biennale, per un totale di almeno 150 ore complessive, necessari al conseguimento dei titoli di specializzazione indicati nell'elenco suddetto. Ad essi potranno accedere soltanto gli Avvocati aventi un'anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 1 anno. In esso saranno date anche prescrizioni per l'organizzazione di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista e saranno indicate le sanzioni da irrogare per il caso di uso indebito del titolo di specializzazione. Infine, nel</p>

	suddetto regolamento saranno indicati i requisiti necessari per il conferimento da parte degli Ordini del titolo di specialista agli Avvocati iscritti all'Albo da almeno 10 anni.
--	--